**COMUNE DI VILLAVERLA** **PROVINCIA DI VICENZA**

# PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO (ART.193 D.LGS. 267/2000)

L'anno 2017 (duemiladiciasette) il giorno 20 (venti) del mese di settembre, il revisore, nominato con atto consigliare n. 38 del 24 settembre 2015

VISTA la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017/2019, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23.03.2017;

VISTO il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 23.03.2017 e le successive variazioni di bilancio approvate nel corso del corrente esercizio;

VISTO il Piano Esecutivo di gestione 2017/2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 23.03.2017 e le successive variazioni approvate nel corso del corrente esercizio;

VISTO il Rendiconto della Gestione 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 27.04.2017;

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;

VISTO il TUEL – D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

PRESO ATTO, a seguito di attenta analisi:

- che non sono allo stato riscontrabili elementi di squilibrio in relazione alla copertura delle spese correnti ed al finanziamento degli investimenti;

- dell'assenza di elementi cognitivi in ordine all'esistenza di debiti fuori bilancio da ripianare entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 194 del citato D.Lgs. n. 267/2000, come da attestazioni, agli atti, dei responsabili di settore;

- che per quanto concerne le nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità, l'ente è in grado di rispettare l'obiettivo previsto dall'art. 1 comma 707, commi da 709 a 713

comma 716 e commi da 719 a 734, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

RITENUTO, pertanto non ravvisarsi, per assenza di presupposti, la necessità di porre in atto interventi correttivi funzionali al ripiano di debiti fuori bilancio, di disavanzi pregressi o di situazioni di squilibrio pregiudizievoli ad un positivo risultato di amministrazione dell'esercizio in corso, osservando il riallineamento degli stanziamenti di bilancio in rapporto ad eventuali maggiori e minori entrate e/o spese, nei provvedimenti di variazione ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRECISATO che il Responsabile del Settore Finanziario ha presentato la relazione allegato A), da cui risulta che la gestione è in equilibrio e non risultano necessari i provvedimenti di salvaguardia;

CONSIDERATO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193, comma 4 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio (art. 193 del D.Lgs 267/2000).

Il Revisore

- Gambarotto Dott. Davide -

Davide Gambarotto

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI PADOVA
Dott. Comm.
DAVIDE
GAMBAROTTO
Iscr. n 1117/A